



Comune di CORTE FRANCA (BS)

Regolamento del Consiglio Comunale

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 27 settembre 2001.

Dichiarato non soggetto a controllo dall'Organo Regionale di Controllo, Sezione interprovinciale di Brescia nella seduta del 11.10.2001, atti n.30.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune di Corte Franca dal 06.11.2001 al 21.11.2001.

Esecutivo dal 22.11.2001.

INDICE SISTEMATICO

Titolo I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 – Finalità
- Art.2 - Interpretazione del regolamento
- Art.3 - Durata in carica
- Art.4 - La sede delle adunanze

CAPO II IL PRESIDENTE

- Art.5 - Presidenza delle adunanze
- Art.6 - Presidente – sostituzione
- Art.7 - Compiti e poteri del Presidente

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art.8 – Costituzione

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

- Art.9 - Costituzione e composizione
- Art.10 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art.11 - Funzionamento delle commissioni
- Art.12 - Funzioni delle commissioni
- Art.13 - Pubblicità dei lavori
- Art.14 – Commissioni di controllo, di garanzia e d'indagine

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.15 - Designazione e funzioni

Titolo II

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art.16 - Riserva di legge

CAPO II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.17 - Entrata in carica

Art.18 - Dimissioni

Art.19 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art.20 - Sospensione dalla carica – sostituzione

CAPO III

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art.21 - Diritto d'iniziativa

Art.22 - Attività ispettiva - interrogazioni interpellanze e mozioni

Art.23 - Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

Art.24 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

Art.25 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

Art.26 - Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art.27 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

Art.28 - Divieto di mandato imperativo

Art.29 - Partecipazione alle adunanze

Art.30 - Obbligo di astensione

Art.31 - Responsabilità personale

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art.32 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali – divieti

Art.33 - Funzioni rappresentative

Art.34 - Deleghe del Sindaco

Titolo III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE

Art.35 – Competenza

Art.36 - Avviso di convocazione

Art.37 - Ordine del giorno

Art.38 - Avviso di convocazione - consegna - modalità

Art.39 - Avviso di convocazione - consegna – termini

Art.40 - Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.41 - Deposito degli atti

Art.42 - Adunanze del consiglio comunale

Art.43 – Divieto di adunanza urgente e quorum speciali

Art.44 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

CAPO III

PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art.45 - Adunanze pubbliche

Art.46 - Adunanze segrete

Art.47 - Adunanze "aperte"

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.48 - Comportamento dei consiglieri

Art.49 - Ordine della discussione

Art.50 - Comportamento del pubblico
Art.51 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

CAPO V ORDINE DEI LAVORI

Art.52 - Comunicazioni – interrogazioni – interpellanze
Art.53 - Ordine di trattazione degli argomenti
Art.54 - Discussione - norme generali
Art.55 - Questione pregiudiziale e sospensiva
Art.56 - Fatto personale
Art.57 - Termine dell'adunanza

CAPO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art.58 - La partecipazione del Segretario all'adunanza
Art.59 - Il verbale dell'adunanza
Art.60 - Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

Titolo IV **LE DELIBERAZIONI**

CAPO I COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art.61 - La competenza
Art.62 – Consiglio comunale e linee programmatiche
Art.63 – Conflitti di attribuzione

CAPO II LE DELIBERAZIONI

Art.64 - Forma e contenuti
Art.65 - Approvazione - revoca – modifica

CAPO III LE VOTAZIONI

- Art.66 - Modalità generali
- Art.67 - Votazioni in forma palese
- Art.68 - Votazione per appello nominale
- Art.69 - Votazioni segrete
- Art.70 - Esito delle votazioni
- Art.71 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Titolo V
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art.72 - Cause di scioglimento ed effetti

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

- Art.73 - Entrata in vigore – diffusione

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Finalità

1. Il Consiglio Comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i propri lavori secondo quanto stabilito con il presente regolamento, nel rispetto delle norme previste dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art.2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, in scritto, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, ai capi gruppo consiliari.
3. Qualora l'interpretazione non ottenga il consenso unanime dei capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
4. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in scritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Qualora l'interpretazione non ottenga il consenso unanime dei capi gruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 3
Durata in carica

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

Art.4

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono, di regola, nel palazzo comunale in via Seradina, nell'apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio Comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio Comunale sui luoghi ove si certificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5

Presidenza delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

Art. 6

Presidente - sostituzione

1. Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, questi viene sostituito nelle funzioni di presidente del Consiglio Comunale dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
- 3- Nel caso fossero assenti sia il Sindaco che il Vicesindaco, le funzioni di Presidente del Consiglio Comunale sono svolte dagli assessori secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

Art. 7

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei singoli consiglieri.

5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta Comunale, con il Revisore dei conti ed con il Difensore civico.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 8 Costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I Consiglieri comunali nella prima seduta consiliare, comunicano la propria adesione ad un gruppo consiliare ed il nome del Consigliere designato quale capogruppo.
4. Qualora non si eserciti la facoltà prevista dal comma precedente e/o nelle more della designazione:
 - a)-il capogruppo di maggioranza è individuato nel Consigliere non componente la Giunta comunale che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti;
 - b)-i capigruppo di minoranza sono individuati nei Consiglieri che erano candidati alla carica di Sindaco o, in mancanza, nel Consigliere facente parte del gruppo che ha avuto più voti, secondo l'ordine di collocazione nella proclamazione degli eletti.
5. Eventuali variazioni della persona del capogruppo dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente.
6. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
7. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un gruppo autonomo. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei Consiglieri interessati.

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 9 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni permanenti o temporanee, stabilendone le competenze.
2. Tutte le Commissioni sono composte prevedendo n.2 componenti appartenenti al gruppo consiliare di maggioranza e n.1 componente per ciascun gruppo consiliare di minoranza.

3. Ciascun componente appartenente al gruppo consiliare di maggioranza esprime un voto pari a sei diciassettesimi (6/17 componenti del Consiglio Comunale), ciascun componente appartenente al gruppo consiliare di minoranza esprime un voto pari al numero dei Consiglieri facenti parte del proprio gruppo. In totale i componenti di minoranza esprimono un voto pari a cinque diciassettesimi (5/17 componenti del consiglio).
4. La Commissione può riunirsi solo quando siano presenti un numero di Consiglieri il cui voto rappresenti almeno il 50% dei componenti del Consiglio Comunale (cioè, 9/17 componenti del Consiglio Comunale) e quando siano presenti almeno due componenti appartenenti a due diversi gruppi consiliari.
5. La Commissione viene eletta con votazione a mezzo di schede segrete. Ogni Consigliere comunale esprime un solo voto. Sono nominati, nel rispetto del criterio di cui al precedente comma 2, i componenti dei gruppi consiliari che hanno avuto più voti. A parità di voti, viene nominato il Consigliere più anziano d'età.
6. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il Consiglio Comunale elegge il suo sostituto con votazione limitata ad un componente. Se il componente da sostituire apparteneva al gruppo di maggioranza, risulterà eletto il Consigliere di maggioranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti se, invece, il Consigliere da sostituire apparteneva ai gruppi di minoranza, risulterà eletto il Consigliere di quel gruppo di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Art.10

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio Comunale con apposita votazione limitata ai soli soggetti che siano già stati nominati quali componenti della Commissione stessa.
La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, deve essere attribuita al Consigliere facente parte della minoranza consiliare che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'apposita e separata votazione per la elezione del presidente.
2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
4. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.
5. Il Sindaco e gli assessori non possono presiedere le Commissioni consiliari.

Art. 11

Funzionamento delle Commissioni

1. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
2. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della Commissione.
3. Il Presidente della Commissione può riferire al Consiglio Comunale, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione può essere redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.

Art. 12

Funzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare individuate dal Consiglio Comunale al momento della loro istituzione.
3. Le Commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 13

Pubblicità dei lavori

1. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salva diversa decisione della Commissione stessa.

Art. 14

Commissioni di controllo, di garanzia e d'indagine

1. Qualora il Consiglio Comunale lo reputi necessario, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire Commissioni consiliari temporanee attribuendo alle stesse specifici compiti di controllo e di garanzia. La presidenza di tali Commissioni deve essere attribuita al Consigliere facente parte della minoranza consiliare che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'apposita e separata votazione.
2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine su specifiche attività dell'amministrazione.
3. I poteri e le competenze delle Commissioni di controllo, di garanzia e d'indagine sono disciplinati dall'atto con il quale vengono istituite.
4. Valgono anche per le Commissioni speciali le norme generali di cui agli articoli precedenti.

CAPO V

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 15

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza consiliare deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 16
Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

CAPO II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.17
Entrata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 18
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa tramite il Sindaco.

2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Il Consiglio Comunale procede entro e non oltre 10 giorni alla surrogazione in seduta pubblica, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 19

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalla legge predetta, il Consiglio Comunale di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui alla legge citata. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio Comunale ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi o persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico.
4. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica nei casi di cui all'articolo 59 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale.
5. Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi e adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consiliari possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Prima di proporre al Consiglio Comunale la dichiarazione di decadenza dalla carica di un Consigliere comunale, il Sindaco deve formalmente contestare al Consigliere comunale la sua assenza ingiustificata con apposita comunicazione notificata allo stesso. La proposta di deliberazione deve essere corredata dalla nota di contestazione e dalla eventuale controdeduzione fatta pervenire dal Consigliere e non può essere discussa dal Consiglio Comunale prima che siano trascorsi almeno quindici giorni dalla data in cui sia stata notificata al Consigliere che si intende dichiarare decaduto la lettera di contestazione del Sindaco.
8. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 20

Sospensione dalla carica - sostituzione

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dall'articolo 59 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sempre che non si verifichi una delle cause di decadenza di cui allo stesso Testo Unico.
2. La sospensione di diritto dalla carica di Consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt.284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del Codice di procedura penale.
3. Il Prefetto, accertata la sussistenza di una delle cause di sospensione di cui ai precedenti commi, provvede a notificare il provvedimento al Consiglio Comunale, in persona del Sindaco. Il Sindaco dispone la notifica di copia del provvedimento al Consigliere sospeso e procede alla convocazione del Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione e comunque non oltre trenta giorni da essa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.
5. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito nel comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 21

Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio Comunale e/o, comunque, rientrante nelle competenze dello stesso.
2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al competente Responsabile di Area per l'istruttoria. Il Responsabile di Area, sentito il Segretario comunale, esprime il proprio parere sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio Comunale o palesemente illegittima, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.
4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
5. Costituiscono **emendamenti** le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in scritto, al Sindaco, entro il primo giorno precedente quello dell'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco ai Responsabili di Area competenti per la cura, con procedura d'urgenza, dell'istruttoria.
7. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta. In tal caso, il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime i previsti pareri nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta del Segretario comunale per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi, per dichiarazione del Segretario comunale, non sono acquisibili nel corso della riunione, il Consiglio Comunale decide seduta stante, con votazione palese ed a maggioranza dei votanti se porre ai voti la proposta originaria o se rinviare ogni decisione ad una diversa adunanza.

Art. 22

Attività ispettiva - interrogazioni , interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco e sono normalmente formulate per scritto e firmate dai proponenti.
3. Il Sindaco risponde per scritto, entro trenta giorni, alle interrogazioni ed alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
4. **L'interrogazione** consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
5. **L'interpellanza** consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di carattere generale.
6. Nei casi d'urgenza, l'interrogazione o l'interpellanza può essere effettuata anche durante l'adunanza del Consiglio Comunale. Il Presidente può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario si riserverà di dare risposta scritta all'interrogante entro trenta giorni da quello di presentazione.
7. Su richiesta dei proponenti le risposte alle interrogazioni ed alle interpellanze possono essere date dal Sindaco o da un suo delegato nella prima seduta consiliare, anziché per scritto entro trenta giorni. In tale caso il Sindaco o il suo delegato, subito dopo le comunicazioni, darà lettura dell'interrogazione e/o interpellanza pervenuta e della risposta predisposta.
Ad avvenuta lettura della risposta ciascun capogruppo o suo delegato ha la possibilità di intervenire per non più di cinque minuti per esprimere le proprie valutazioni. Esauriti gli interventi dei capigruppo o dei loro delegati, il Sindaco o il suo delegato ha la possibilità di una controreplica della durata massima di dieci minuti.
L'interrogazione e/o l'interpellanza e la risposta sono allegati al verbale del Consiglio Comunale
8. Nel caso che l'interrogazione e/o l'interpellanza sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
9. Le interrogazioni e/o interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente su disposizione del presidente.
10. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale convocata dopo la loro presentazione.
11. La **mozione** consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
12. Prima di iscrivere la mozione all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale, deve essere acquisito il parere del Responsabile di Area competente in merito all'effettiva competenza del Consiglio Comunale nella materia oggetto della mozione. Qualora il Responsabile di Area ritenga che la materia oggetto della mozione non sia di competenza del Consiglio Comunale, deve formulare apposita relazione scritta. Il Sindaco comunicherà al Consigliere proponente che non iscriverà la mozione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per quanto indicato nella relazione del Responsabile di Area che viene allo stesso trasmessa in copia.

Art. 23

Richiesta di convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni e/o di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt.21 e 22 del presente regolamento.
4. Prima di convocare il Consiglio Comunale il Sindaco trasmette gli atti ricevuti ai competenti Responsabili di Area per l'istruttoria. Qualora l'istruttoria evidenzi con apposita relazione scritta che si propongono deliberazioni e/o mozioni su materie che non appartengono alla competenza del Consiglio Comunale, il Sindaco ne informa i Consiglieri richiedenti trasmettendo loro copia della relazione di cui sopra e comunicando loro le ragioni per le quali ritiene di non dover convocare il consiglio oppure di inserire nell'ordine del giorno un determinato argomento fra quelli richiesti.
5. Fatto salvo quanto indicato al precedente comma, nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali per l'espletamento del mandato elettivo hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'articolo 43, comma secondo, del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ed all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.241.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale e/o ai competenti Responsabili di Area.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 25

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutte le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, di tutte le determinazioni e di tutti gli atti di liquidazione dei Responsabili di Area, dei verbali delle commissioni consiliari, dei bandi e dei verbali di gara, delle ordinanze emesse, delle petizioni presentate dai cittadini e delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene normalmente entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il Responsabile di Area competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

6. Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al Consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 26

Diritto di sottoporre le deliberazioni della Giunta a controllo preventivo di legittimità

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei Consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni.
 - c) assunzioni del personale.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal difensore civico comunale ovvero dal comitato regionale di controllo qualora per un qualsiasi motivo non sia stato nominato il difensore civico.
3. Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario comunale che provvede all'invio della richiesta e dell'atto al comitato regionale di controllo o al difensore civico entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 27

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali sono amministratori locali, allo stesso modo del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale. Il loro comportamento nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori locali e quelle proprie dei Responsabili di Area del Comune.
2. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio Comunale e per non più di un'adunanza al giorno.
4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle eventuali commissioni consiliari permanenti.
5. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dell'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partici-

zione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

6. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 28

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto.

Art. 29

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio Comunale. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio Comunale dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

Art. 30

Obbligo di astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento previsto dall'Ordine del giorno del Consiglio Comunale investa un interesse proprio o di parenti o di affini entro il quarto grado dello stesso Consigliere, egli deve astenersi allontanandosi dall'aula non potendo partecipare né alla discussione né alla votazione.
2. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

Art. 31

Responsabilità personale

1. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio Comunale.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente all'adunanza.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso ed abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

CAPO V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 32

Nomine e designazioni di Consiglieri comunali - divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio Comunale.
2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Si osservano disposizioni stabilite dalla legge per assicurare condizioni di pari opportunità.

Art. 33

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio Comunale o, nei casi d'urgenza, dai capigruppo.

Art.34

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire deleghe per le funzioni previste dall'articolo 14 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nelle frazioni. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni delegate e la delimitazione dell'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione dell'incarico, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
CONVOCAZIONE

Art. 35
Competenza

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie ed in sessioni d'urgenza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Sindaco. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco la convocazione viene effettuata da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. In conformità a quanto dispone il *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, la prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

Art. 36
Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza viene convocata d'urgenza e, in tale caso, deve contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che la giustificano riferiti a ciascun singolo punto previsto dall'ordine del giorno della seduta.
4. Qualora una sessione ordinaria sia stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale, la stessa, se non viene modificato l'ordine del giorno, può essere riconvocata come seduta d'urgenza e, quindi, con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Art. 37
Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscriverne all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali.
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Comunale da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "*seduta segreta*", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 46. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 38

Avviso di convocazione – consegna - modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri, a mezzo di un messo comunale.
2. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
4. Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. Le spedizioni devono avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 39

Avviso di convocazione – consegna - termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario e quello stabilito per la riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in sessione d'urgenza deve contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che la giustificano riferiti a ciascun singolo punto previsto dall'ordine del giorno della seduta. Lo stesso vale per gli eventuali punti aggiunti ai sensi del precedente comma.
6. I motivi dell'urgenza delle sessioni d'urgenza di cui al comma 3 e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma 4, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio Comunale stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio Comunale alla quale era stato invitato.

Art. 40

Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei tre giorni precedenti quello della riunione a cura del Responsabile dell'Area amministrativa.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione a cura del Responsabile dell'Area amministrativa.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura della segreteria comunale al Collegio dei revisori dei conti ed al difensore civico.
4. Il Sindaco, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora della convocazione del consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 41

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, almeno tre giorni prima della riunione e nel giorno dell'adunanza.
Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Sindaco, sentiti i capigruppo ed il Segretario comunale.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio Comunale se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.
4. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

Art. 42

Adunanze del Consiglio Comunale

- 1.-Il Consiglio Comunale può validamente deliberare solo quando siano presenti almeno sei Consiglieri sui sedici assegnati.
2. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente speciali “quorum” riferiti ai presenti e/o ai votanti e/o a maggioranze speciali di voti favorevoli.
3. L’adunanza si tiene all’ora fissata nell’avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l’appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l’appello quando tale numero risulta raggiunto.
4. Nel caso in cui trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso di convocazione ed eseguito l’appello sia constatata la mancanza dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l’adunanza.
5. Dopo l’appello effettuato all’inizio dell’adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall’adunanza dopo l’appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell’appello. Nel caso che dall’appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell’adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell’adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.
7. Qualora una sessione ordinaria sia stata dichiarata deserta per mancanza di numero legale, la stessa, se non viene modificato l’ordine del giorno, può essere riconvocata come seduta d’urgenza e, quindi, con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

Art.43

Divieto di adunanza urgente e quorum speciali

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 42, non possono essere convocate d’urgenza le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione per l’approvazione:
 - a)-del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;
 - b)-del conto consuntivo;
 - c)-dello Statuto o sue modifiche ed integrazioni;
 - d)-dei regolamenti o loro modifiche ed integrazioni;
 - e)-della dichiarazione di decadenza di un Consigliere comunale.
 - f)-del Piano Regolatore Generale o sue varianti,
2. Per le proposte di deliberazione relative a quanto precisato al comma 1, salvo diverse maggioranze stabilite dalla legge, le stesse devono essere approvate con il voto favorevole di almeno nove componenti del Consiglio Comunale.

Art. 44

Partecipazione dell’assessore non Consigliere

1. L'assessore non Consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO III PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 45

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 46

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio Comunale, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio Comunale ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 47

Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentiti i capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale si concludono con la stesura di un verbale che sintetizza quanto dibattuto.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 48

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione e si appella al Consiglio Comunale, questo, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 49

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentiti i capigruppo.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 50

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio Comunale non può intervenire nel dibattito, deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nello spazio dell'aula consiliare riservato ai Consiglieri comunali, solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio Comunale sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 51

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i Responsabili di Area comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO V

ORDINE DEI LAVORI

Art. 52

Comunicazioni – interrogazioni - interpellanze

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può, a sua volta, effettuare comunicazioni su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni comunicazione.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
5. L'eventuale trattazione di interrogazioni e interpellanze avviene in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 subito dopo le comunicazioni.
6. Esaurita l'eventuale trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti ai sensi dell'articolo 22 comma 6.
7. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali ed i Regolamenti Comunali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle eventuali interrogazioni ed interpellanze, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta del Presidente o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio Comunale si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio Comunale con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio Comunale non può discutere nè deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 54

Discussione - norme generali

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri sono i proponenti.
2. Il relatore della proposta ha, di norma, quindici minuti di tempo per illustrare la stessa. Eventuali tempi maggiori sono stabiliti dal Consiglio Comunale seduta stante, su richiesta del relatore e per provvedimenti di particolare complessità, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore e/o per la dichiarazione di voto.
5. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella discussione non più di due volte, la prima per non più di cinque minuti, e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore e/o per la dichiarazione di voto.
6. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e, comunque, non superiore a trenta minuti.
7. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche con dichiarazione di voto, dichiara chiusa la discussione.
8. Il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
9. I termini di tempo previsti dai commi precedenti per il relatore ed i capigruppo sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art. 55

Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 56

Fatto personale

1. Costituisce "*fatto personale*" l'essere attaccato sulla propria condotta amministrativa o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per "*fatto personale*" deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio Comunale a maggioranza dei presenti, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno provocato la richiesta. Gli interventi di chi chiede la parola per fatto personale e quello del Consigliere che lo ha provocato non possono durare per più di cinque minuti ciascuno.

Art. 57

Termine dell'adunanza

2. Il Consiglio Comunale, salvo diversa indicazione disposta con l'avviso di convocazione, conclude i propri lavori ad avvenuta trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art.58

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. Su esplicita richiesta del Sindaco o di almeno cinque Consiglieri comunali, il Segretario comunale deve rilasciare un parere scritto od una relazione scritta in merito alla conformità di specifici atti, che devono essere adottati o che siano già stati adottati dal Consiglio Comunale, rispetto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Art. 59

Il verbale dell'adunanza

1. Per ogni seduta del Consiglio Comunale deve essere redatto un verbale che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate in quella seduta.
2. Il verbale della seduta consiliare è redatto dal Segretario comunale che può farsi assistere da un impiegato del Comune e da esso deve risultare se la seduta sia ordinaria o d'urgenza, pubblica o segreta, il numero dei Consiglieri comunali presenti, il tipo di votazione per ciascuna deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
3. Il Segretario comunale non ha l'obbligo di sintetizzare e verbalizzare gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri comunali nel corso della seduta.
Laddove un Consigliere ne faccia richiesta, può essere verbalizzata una sua breve dichiarazione nel testo che lo stesso Consigliere, seduta stante, dovrà dettare al Segretario comunale. A titolo indicativo, si deve intendere per "*breve*" la dichiarazione che non supera le dieci righe scritte.
Quando la dichiarazione per la quale si richiede la verbalizzazione non è "*breve*" nel senso sopra indicato, la stessa potrà essere riportata integralmente a verbale purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale immediatamente dopo la lettura della stessa e prima che inizi la discussione di una diversa proposta.
4. Le sedute consiliari possono essere integralmente registrate fermo restando che tale registrazione non potrà essere considerata quale documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto non sarà utilizzata in alcun modo per la redazione dei verbali della seduta consiliare e sarà conservata per la durata di un anno.

Art. 60

Verbale - deposito - rettifiche- approvazione

1. Il verbale viene approvato con apposito atto del Consiglio Comunale da deliberarsi nella prima seduta utile successiva a quella cui lo stesso si riferisce.
2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche per la sola rettifica di eventuali errori materiali. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende rettificare.
3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio Comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
5. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

Titolo IV
COMPETENZE E DELIBERAZIONI

CAPO I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

Art. 61

La competenza

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'articolo 42 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineligibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.
3. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio Comunale, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 42 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, limitatamente alle variazioni di bilancio.
4. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.
5. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il coordinamento con la programmazione provinciale, regionale e statale.
6. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
7. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 62

Consiglio Comunale e linee programmatiche

- 1.-Il Consiglio Comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
- 2.-Alla definizione delle linee programmatiche il Consiglio Comunale partecipa nel momento in cui il Sindaco, entro sessanta giorni dalla elezione, presenta tali linee programmatiche che devono essere approvate con deliberazione consiliare.
- 3.-Alla verifica periodica delle linee programmatiche il Consiglio Comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi nella stessa seduta consiliare nella quale viene effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 193 comma 2 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- 4.-All'eventuale adeguamento delle linee programmatiche il Consiglio Comunale partecipa con l'adozione di una specifica deliberazione da assumersi all'occorrenza.

Art. 63

Conflitti di attribuzione

1. Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti al Sindaco che, sentiti i capogruppo consiliari ed il Segretario comunale, decide con riferimento alle norme del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dello Statuto e del presente regolamento. La decisione del Sindaco è definitiva e viene comunicata al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale.
2. All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale il Sindaco ha riconosciuto la competenza.

CAPO II

LE DELIBERAZIONI

Art. 64

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile dell'Area interessata e del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile di Area proponente e/o competente, il quale assicura al Consiglio Comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio Comunale, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
5. Il testo della deliberazione proposto non può essere emendato nel corso del dibattito quando gli emendamenti presuppongano l'acquisizione di nuovi pareri non potendosi considerare utili quelli già espressi sulla proposta.

Art. 65

Approvazione - revoca - modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

CAPO III LE VOTAZIONI

Art.66

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 67 e 68.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi,
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i Consiglieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
9. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 67

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

Art. 68

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio Comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori .
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.69

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio Comunale.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio Comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

10. Ove lo richieda 1/5 dei componenti del Consiglio Comunale e tale richiesta sia approvata con maggioranza di voti favorevoli sui contrari, sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone per le quali non era prevista la votazione segreta.

Art. 70

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione "non approvata" alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "*Il Consiglio Comunale ha approvato*" oppure "*Il Consiglio Comunale non ha approvato*".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 71

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo V
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 72

Cause di scioglimento ed effetti

- 1.** Il Consiglio Comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
 - 2.** Il Consiglio Comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
 - 3.** Inoltre il Consiglio Comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dall'articolo 141 e 143 del *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
 - 4.** I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
-

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Entrata in vigore - Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.